

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 106 del 30 luglio 2018 "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 - Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza".

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 7/2014)

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2014)

L'articolo elenca gli interventi edilizi ai quali non si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2014, integrando quindi l'ambito di applicazione della medesima.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2014)

L'articolo detta disposizioni di natura tecnica per quanto attiene all'elaborato tecnico di copertura.

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Improcedibilità e inefficacia del titolo abilitativo)

La disposizione adegua il contenuto dell'articolo 5 della l.r. 7/2014 alla nuova disciplina dei titoli abilitativi contenuta nel recente d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater nella l.r. 7/2014)

La disposizione inserisce gli articoli **5 bis**, **5 ter** e **5 quater** nella l.r. 7/2014.

L'articolo 5 bis pone in capo alla Regione il compito di promuovere la realizzazione da parte dell'ASUR di attività formative ed informative rivolte agli addetti ai lavori, mediante la individuazione dei relativi standard.

Alle spese derivanti dall'effettivo svolgimento da parte dell'ASUR di attività formativa ed informativa, l'ASUR medesima provvede con i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 81/2008 e dalla presente deliberazione legislativa, a seguito dello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Poiché quindi le sanzioni non sono introitate dalla Regione ma dall'ASUR, ente distinto al quale spetta anche la realizzazione delle suddette attività formative ed informative, ne deriva che nessuna entrata e nessuna spesa attiene al bilancio regionale.

L'articolo 5 ter (comma 1) prevede una nuova fattispecie sanzionatoria per gli interventi edilizi da eseguirsi in regime di attività edilizia libera. Viene poi specificato (comma 2) che le sanzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa quella relativa agli interventi in regime di attività edilizia libera, sono irrogate con le modalità di cui alla legge regionale 33/1998, dall'ASUR che ne introita i relativi proventi, utilizzandoli anche per finanziare le attività di formazione ed informazione.

L'articolo 5 quater contiene la clausola valutativa proposta dal Comitato per la valutazione delle politiche regionali.

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 7/2014)

L'articolo amplia il contenuto del regolamento attuativo della legge regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.

Art. 8

(Norma transitoria)

La disposizione contiene norme transitorie.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

La disposizione contiene la dichiarazione d'urgenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.